REGOLAMENTO (CE) N. 2883/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1994

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/94 della Commissione [2], in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che le misure, adottate con il regolamento (CEE) n. 1601/92 e destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento in taluni prodotti agricoli, alle conseguenze della situazione geografica delle isole Canarie, consistono in esoneri dai dazi doganali all'importazione e nella concessione di un aiuto per la spedizione di prodotti agricoli provenienti dalla Comunità; che tale regime prevede, inoltre, la concessione di un aiuto per l'invio di animali riproduttori di razza pura, destinati allo sviluppo del potenziale di produzione dell'arcipelago;

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, tali misure sono destinate a soddisfare il fabbisogno dell'arcipelago per il consumo diretto e per la trasformazione dei prodotti indicati nell'allegato del citato regolamento; che la valutazione di tale fabbisogno viene operata annualmente nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto, in corso di esercizio, in funzione dell'evoluzione delle esigenze delle isole; che la stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o spediti tradizionalmente verso il resto della Comunità può formare l'oggetto di un bilancio separato;

considerando che, per una maggiore chiarezza e trasparenza e per armonizzare i metodi di valutazione, tale bilancio previsionale dei prodotti agricoli, per i diversi settori di mercato, va presentato in un unico documento; che, tenute presenti le esigenze particolari del settore della trasformazione e del condizionamento, è opportuno adottare un bilancio separato per l'esercizio di tali attività;

considerando che, allo scopo di facilitare la gestione di tali bilanci, è opportuno poter modificare, entro certi limiti, la ripartizione delle quantità sia tra i diversi articoli di bilancio che tra le sezioni relative ai prodotti destinati al consumo diretto ed a quelli destinati alla trasformazione o al condizionamento;

considerando che, in attesa di una valutazione dei risultati dell'applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie, a partire dal 1° luglio 1994 sono stati ripetutamente fissati bilanci per periodi limitati;

considerando che, con l'entrata in vigore, a partire dal 1° dicembre 1994, del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [3], che è il rifacimento del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 [5], è opportuno adottare un bilancio previsionale dei prodotti in questione che sia valido per l'intero periodo compreso tra il 1° luglio 1994 ed il 30 giugno 1995 e che integri, ove necessario, i bilanci parziali precedentemente adottati; che va ricordato che, a partire dal 1° dicembre 1994, i benefici, previsti nella forma dell'esonero dei dazi d'importazione o della concessione di aiuti, sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1695/92;

considerando che va ricordato come, nei settori dello zucchero, del vino e del luppolo, i bilanci previsionali sono stati fissati, rispettivamente, dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1443/94 [6], (CE) n. 1742/94 [7] e (CE) n. 1818/94 [8], per l'intero periodo dell'anno in corso; che, pertanto, non debbono essere ripresi nel presente regolamento per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che, allo scopo di rafforzare gli strumenti a disposizione delle competenti autorità, apprestati per garantire il buon funzionamento del regime di approvvigionamento, occorre prevedere la possibilità di fissare una quantità massima di prodotto per ogni domanda di certificato, allo scopo di fronteggiare i rischi seri di perturbazione del mercato delle Canarie o di contenere lo sviluppo di speculazioni nocive al funzionamento del regime; che, conseguentemente, il regolamento (CE) n. 2790/94 dev'essere modificato;

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 180 del 23. 7. 1994, pag. 26.
[3] GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
[4] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[5] GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
[6] GU n. L 157 del 24. 6. 1994, pag. 4.
[7] GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 19.
[8] GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 3.

considerando che le disposizioni del presente regolamento debbono essere applicate a partire dalla stessa data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2790/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione degli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale d'approvvigionamento che beneficiano, a seconda dei casi, dell'esonero dei diritti all'importazione, per i prodotti provenienti da paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite negli allegati.

Quando, per un prodotto determinato, il bilancio previsionale prevede due quantità attribuite, rispettivamente, al consumo diretto ed alla trasformazione o al condizionamento, è possibile modificare la ripartizione tra queste due utilizzazioni entro il limite del 20 % del totale delle quantità fissate per tale prodotto.

Articolo 2

L'articolo 8 bis seguente viene inserito nel regolamento (CE) n. 2790/94:

« *Articolo 8 bis*

Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni del mercato delle isole Canarie o lo sviluppo di azioni di carattere speculativo suscettibili di nuocere al buon funzionamento del regime specifico d'approvvigionamento, le autorità competenti fissano una quantità massima per ogni domanda di certificato.

Le autorità competenti comunicano immediatamente alla Commissione i casi di applicazione del presente articolo. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATI

BILANCI DI APPROVVIGIONAMENTO

BILANCIO D'APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE CANARIE PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 1994 (*) AL 30 GIUGNO 1995

ALLEGATO I

Animali vivi della specie bovina e settore della carne bovina

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi (*) o quantità in tonnellate
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	4 300 (*)
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	8 000 (*)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	11 000
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	29 000
1602 50	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina domestica	2 500

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO II

Animali vivi della specie suina e carni della specie suina

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi (*) o quantità in tonnellate
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina (1):	
	— animali maschi	160 (*)
	— animali femmine	2 500 (*)
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	—
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, congelate	19 000 (2)
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	12 000
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale ad esclusione di oche ed anatre	600
	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi	4 000
1602 42 10	Spalle e loro pezzi	3 000
1602 49	Altri, compresi i miscugli	4 000

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
(2) Di cui 5 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

(*) Dal 1° novembre 1994 per quanto riguarda i prodotti del codice NC 1509.

ALLEGATO III

Pulcini, uova, conigli e carni di volatili

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi (*) o quantità in tonnellate
0105 11 00	Pulcini per moltiplicazione o riproduzione (1)	525 000 (*)
0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per moltiplicazione o riproduzione (1)	500 000 (*)
ex 0106 00 10	Conigli da riproduzione (1):	
	— Linee pure e nonni	600 (*)
	— Genitori	1 000 (*)
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105, con esclusione dei prodotti classificabili nella sottovoce tariffaria 0207 03	37 000
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atti ad uso alimentare	400
1602 31	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie di tacchino	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO IV

Prodotti lattiero-caseari

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	90 000 (1)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	25 000 (2)
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte	3 500
0406	Formaggi :	11 500
0406 30		
0406 90 23		
0406 90 25		
0406 90 27		
0406 90 76		
0406 90 78		
0406 90 79		
0406 90 81		
0406 90 86		2 000
0406 90 87		
0406 90 88		
1901 90 90	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	7 000 (3)
2106 90 91	Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte	200

(1) Di cui 2 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.
(2) Di cui 17 500 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.
(3) L'intero bilancio (7 000 tonnellate) è riservato al settore della trasformazione e/o condizionamento.

ALLEGATO V

Patate

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0701 10 00	Patate da semina	12 000

ALLEGATO VI

Cereali

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
1001 (**)	Frumento tenero	155 000
1001 10	Frumento duro	—
1003 (**)	Orzo	20 000
1004 (**)	Avena	1 200
1005 (**)	Mais	180 000
1103 11 50	Semola di grano druo	4 300
1103 13	Semola di mais	5 000
1103 19	Semole di altri cereali	—
1103 21 a 1103 29	Pellets	—
1107	Malto	16 500

(**) Per i prodotti contrassegnati da un doppio asterisco, le quantità fissate possono essere superate nel limite del 20 % sempreché la quantità complessiva stabilita per l'insieme di tali prodotti sia rispettata.

ALLEGATO VII

Riso

(in tonnnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
1006 30	Riso lavorato	12 000
1006 40	Rotture di riso	2 000

ALLEGATO VIII

Oli vegetali, escluso l'olio di oliva

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (esclusi 1509 e 1510)	Oli vegetali, escluso l'olio di oliva	35 000 (1)

(1) Di cui 24 500 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

ALLEGATO IX

Oli vegetali : olio d'oliva

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
1509 10 90 100 (**)	Olio d'oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto inferiore o eguale a 5 litri	400
1509 10 90 900 (**)	Olio d'oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri	400
1509 90 00 100 (**)	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggi immediati di contenuto inferiore o eguale a 5 litri	7 467
1509 90 00 900 (**)	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri	1 000
1510 00 90 100 (**)	Olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto inferiore o eguale a 5 litri	233
1510 00 90 900 (**)	Olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri	100

(**) Per i prodotti contrassegnati da un doppio asterisco, le quantità fissate possono essere superate nel limite del 20 % sempreché la quantità complessiva stabilita per l'insieme di tali prodotti sia rispettata.

ALLEGATO X

Glucosio

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
ex 1702 (diverso dai prodotti dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30)	Glucosio	1 800

ALLEGATO XI

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
2007 99	Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate e contenenti frutta diverse dagli agrumi	3 000 (1)
	Frutta ed ortaggi ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :	
2008 20 (**)	— Ananas	2 400
2008 30 (**)	— Agrumi	500
2008 40 (**)	— Pere	1 600
2008 50 (**)	— Albicocche	220
2008 70 (**)	— Pesche	7 600
2008 80 (**)	— Fragole	120
	— altri, compresi i miscugli ad eccezione di quelli del codice NC 2008 19 :	
2008 92 (**)	— Miscugli	1 650
2008 99 (**)	— diversi dai cuori di palma e miscugli	650

(1) Di cui 833 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

(**) Per i prodotti contrassegnati da un doppio asterisco, le quantità fissate possono essere superate nel limite del 20 % sempreché la quantità complessiva stabilita per l'insieme di tali prodotti sia rispettata.